



Esenzione da imposte di bollo e Registro
ai sensi art. 82 D. Lgs. 117/2017 e
D. Lgs 105/2018

Verbale n. 55

L'anno duemilavent, il giorno quindici
(15) ottobre alle ore 17:30, presso le
sedi in Via Togliattens 105, si è
riunita in seconda convocazione l'assemblea
dei soci dell'Associazione di Volontariato
Mondo Unico, per discutere e deliberare
sul seguente o.d.g.:

1) modifiche statutarie per conformare lo
Statuto associativo al D. Lgs 117/2017
"Codice del Terzo Settore".

Oi sensi dello Statuto vigente e dell'art.
101, comma 2, del D. Lgs 117/2017, l'assemblea
è validamente costituita con la presenza
di 40 soci e potrà validamente deliberare
con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.

Di presenti nominano all'unanimità
quale Presidente dell'Assemblea le sig.re
Maddalena Grete e quale Segretario
il Sig. Miele Alfredo.

Il presidente rileva che l'assemblea
è stata regolarmente convocata ed è
validamente costituita per deliberare
sull' o.d.g.

Il Presidente dell'Associazione dà lettura
delle modifiche statutarie, spiegando che
esse si rendono necessarie per conformare



Alligato "A" al Verbale N. 55.

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs 117/2017, del Codice Civile e delle normative in materia l'Ente del Terzo Settore "Mondo Amico Associazione di Volontariato".

Assume le forme giuridiche di associazione non riconosciuta, iscritta nel Registro del Volontariato Organizzato della Regione Campania - Registro N. 809, Decreto n. 356 del 14 settembre 2001, e perfitrice e accreditata.

L'organizzazione ha sede legale in Via Tegolamento n. 105, nel Comune di Avellino.

Al trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (STATUTO)

L'organizzazione di Volontariato e' disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea puo' deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per le discipline degli aspetti organizzativi piu' particolari.

ART. 3 (EFFICACIA DELLO STATUTO)

Lo Statuto vinde alle sue osservanze
 gli associati all'organizzazione,
 esso costituisce la regola fondamentale
 di comportamento dell'attività dell'organizza-
 zione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto si interpreta secondo le
 regole dei contratti e secondo i criteri
 dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva
 o principale una o più attività di
 interesse generale per il perseguimento, senza
 scopo di lucro, di finalità civili, sociali,
 assistenziali e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere,
 prevalentemente in favore di A.R.Z. e envoluen-
 doni in modo prevalente dell'attività di
 volontariato dei propri associati sono:
 a) interventi e servizi sociali ai sensi
 dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8/11/2000
 n. 328, e s.m., e interventi, servizi e
 prestazioni di cui alla legge 5/2/1998, n.
 104 e alla legge 22/5/2015 n. 118 e s.m.;
 d) educazione, istruzione e formazione
 professionale, ai sensi della legge 25/3/
 2003 n. 53 e s.m., nonché le attività
 culturali di interesse sociale con finalità
 educative;

perseguendo lo scopo quello di operare a
 favore delle realtà dei minori più
 emarginati e delle loro famiglie, in
 particolare facendo accoglienze per i minori



nelle diverse forme che le esigenze richiederanno, dall'ospitalità diurna e/o residenziale al soccorso nell'emergenza; dall'accoglienza temporanea all'affidamento e proprio, dai servizi educativi per le prime infanzie alle scuole dell'infanzia, mediante la realizzazione di asili nido, micro nidi, scuole dell'infanzia, polo per l'infanzia, previsto nel d. lgs 65/2017 il quale regolamenta il sistema educativo integrato dalle nati che fino ai 5 anni, cioè strutture educative che si rivolgono ai bambini che normalmente frequentano i nidi d'infanzia (0-3 anni) o le scuole dell'infanzia (4-5 anni) ma che in questo caso potrebbero vivere esperienze educative di comunità, anche nel confronto tra età diverse).

g) formazione universitaria e post-universitaria, anche attraverso il tirocinio curricolare, attività formative che prevede un'esperienza di inserimento lavorativo, con lo scopo di fornire competenze tecniche, teoriche, metodologiche ed operative, finalizzata a formare operatori in grado di programmare, gestire e coordinare interventi educativi.

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle culture e delle pratiche del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al

presenti articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazioni extra-scolastiche, finalizzate alla prevenzione delle dispersioni scolastiche e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto delle povertà educative;

m) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore con gli Enti coinvolti in misure non inferiori al settante per cento dei Enti del Terzo Settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11/8/2014 n. 125 e s.m.

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filieri del commercio equo e solidale, che intendono come un rapporto commerciale con un produttore o operante in un'area economica e svantaggiata, ridotto, di norme, in un Paese in via di sviluppo, sulle basi di un accordo di lungo periodo finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di

condurre un'esistenza libera e dignitosa,
e di rispettare i diritti sindacali, nonché
di impegnarsi per il contrasto del lavoro
infero.

p) servizi finalizzati all'inserimento o
al reinserimento nel mercato del lavoro
dei lavoratori e delle persone di cui all'art.
2, comma 4, del D. Lgs. recante revisione delle
discipline in materia di imprese sociali,
di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) della
legge 5/5/2015 n. 106;

q) alloggi sociali, ai sensi del decreto
del Ministero delle Infrastrutture del
22/4/2008 e s.m., nonché ogni altra attività
di carattere residenziale temporaneo d'urto
e soddisfarne bisogni sociali, sanitari,
culturali, formativi o lavorativi.

L'associazione vuole contribuire tramite
la realizzazione di strutture educative
e comunità alloggio ad affrontare
le problematiche di minori e le rispettive
famiglie in difficoltà da per una situa-
zione sociale e familiare o per comportamenti
già attuati, necessitando di un'azione di
prevenzione educativa, collaborando con
i servizi sociali dell'Ente locale;

r) accoglienze umanitarie ed integrazione
sociale dei migranti;

s) agricolture sociali, ai sensi dell'art. 2
della legge 18/8/2015 n. 141 e s.m.;

u) beneficenze, sostegno e distanze, cenio-
ni gratuite di alimenti o prodotti di cui
alle legge 19/8/2015 n. 166 e s.m., o erogazione

zione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attività di interesse
generale a norma del presente articolo;

v) promozione delle culture delle legittime;
della pace tra i popoli, della nonviolenza e
della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani,
civili, sociali e politici, nonché dei diritti
dei consumatori e degli utenti delle attività
di interesse generale di cui al presente articolo,
promozione delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco, incluse le
banche dei tempi di cui all'art. 27 delle
legge 8/3/2000 n. 53, e i gruppi di acquisto
solidale di cui all'art. 1, comma 266, delle
legge 24/12/2007 n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inu-
tilizzati o di beni confiscati alle criminalità
organizzate.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo
le azioni si concretizzeranno in:

- asili nido e micro-nido;
- polo per l'infanzia; ludoteche e spazi gioco;
- comunità per minori;
- realizzazione di parchi e bene culturale,
sociale e di aggregazione.

Per l'attività di interesse generale prestata
l'organizzazione può ricevere, soltanto
il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma
dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore,
attività di interesse generale, secondarie



e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Campania. L'associazione potrà partecipare e beneficiare finanziariamente anche in rete con altre enti del Terzo Settore, per il raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 6 (Ammissioni)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono la finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarla. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare le deliberazioni di rifiuto delle domande di ammissione e comunicarle all'interessato.

L'ammisione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e Doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllare l'andamento;
- votare in Assemblea nel momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative, se previste;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;

- denunciare i fatti da ritenere censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se previste, le quote associative secondo l'importo annualmente stabilito.
- La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 (Volontariato e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge le proprie attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.



Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 9 (Perdita di qualifica d'associato)

La qualità d'associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione;

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua vece, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. I voti sono pesanti, tranne quelli riservati alle persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso le sedi dell'associazione, in libera visione e tutti gli associati.

Art. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea;

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alle sue competenze.

Art. 13 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domande motivate e altresì su richieste firmate da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Art. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza delle metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera e perfeziona le

voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 15 (Assemblea straordinaria)
L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza delle metà più una degli associati e il voto favorevole delle maggioranze dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di soci di 3 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il

presidenti del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione le cui competenze non sia per legge di pertinenza esclusiva delle assemblee.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministrare l'organizzazione
- attuare le deliberazioni dell'assemblea
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e sottoporre all'approvazione dell'assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili alla assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, compreso l'apertura e la chiusura di c/c bancari;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.uns;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
o si non si prove che i terzi ne erano a
conoscenza.

Art. 17 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente
l'associazione e compie tutti gli atti che
lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra
i propri componenti a maggioranza dei
presenti.

Il presidente dura in carica quando il
Consiglio Direttivo è cene per scadenza
del mandato, per dimissioni volontarie
o per eventuale revoca decise dall'assemblea,
con la maggioranza dei presenti.

Almeno tre mesi prima della scadenza
del mandato del Consiglio Direttivo, il
Presidente convoca l'assemblea per la
elezione del nuovo presidente e del Consiglio
Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea
e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria
amministrazione sulle basi delle direttive
di tali organi, riferendo al Consiglio
Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente
in ogni sua attribuzione ogniqualvolta
questo sia impossibilitato nell'esercizio
delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico,
è nominato nei casi e nei modi previsti
dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.



L'organo di controllo:

- vigile sull'osservanza delle leggi, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigile sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio della osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale deve essere degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei Conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- rimborsi de convenzioni;
- ogni altre entrate ammesse ai sensi del D. Lgs 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive mercantili, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad esse intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante le proprie vite ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate, per lo svolgimento dell'attività istituzionale ai fini dell'esclusivo perseguimento delle



finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio d'esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 85 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalle chiusure dell'esercizio cui si riferisce il conto consuntivo e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è esibibile, e cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 (Persone retribuite)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi

di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazioni degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per le responsabilità civili verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'organizzazione)
L'organizzazione di volontari risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 (Assicurazione dell'organizzazione)
L'organizzazione di volontari può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale delle organizzazioni stesse.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge, ed altre enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Libri sociali)
L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, denunce e cure del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per

- atto pubblico, tenuto e cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto e cura del Consiglio direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione.

ART. 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33 (Norme Transitorie)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

Al decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con la interpretazione autentica del medesimo articolo ad opere dell'ord. S-series del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto come di efficacia e trovano applicazione le disposizioni legislative fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nelle corrispondenze e nelle

comunicazione con il pubblico solo
dopo aver ottenuto l'iscrizione al
Registro unico nazionale del terzo
settore.

IL PRESIDENTE

Greig Martin



IL SEGRETARIO

Alfredo Cilelli